

IANUS

Diritto e Finanza



Rivista di studi giuridici

<https://www.rivistaianus.it>



ISSN: 1974-9805

n. 29 - giugno 2024

IL DIRITTO ALLA SOSTENIBILITÀ: STRUMENTI GIURIDICI DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Presentazione

*Massimo D'Auria
Gabriella Gimigliano*

PRESENTAZIONE

Il numero di Ianus che questa pagina introduce al lettore si compone di una parte monografica dedicata ai temi della sostenibilità ambientale a cui segue una raccolta di saggi che, come di consueto, conferma la natura trasversale e multidisciplinare della Rivista.

Riannodando le varie ragioni che hanno condotto i curatori a proseguire su un itinerario di indagine già esplorato nel precedente numero, vi è, anzitutto, la felice circostanza dell'approdo al 2° ciclo del dottorato in Diritto e Management della Sostenibilità. Si tratta di un importante traguardo raggiunto dal Disag che intorno al paradigma della "sostenibilità" ha individuato un convincente *trait d'union* tra le individuali linee di ricerca dei suoi docenti e di cui il Seminario di Dipartimento svoltosi ad ottobre, intitolato "Le sfide della sostenibilità. Profili aziendali e giuridici", ha costituito un primo significativo momento di confronto.

Sollevando lo sguardo dall'osservatorio senese, la presentazione del presente numero si colloca, però, in un contesto nel quale si manifestano segnali ambivalenti sulla tenuta del sostegno politico intorno agli obiettivi della sostenibilità.

Sia a livello nazionale che sovranazionale, il giurista assiste al crescere di cospicue frange revisionistiche la cui fortuna elettorale si fonda anche sulla propensione ad etichettare gli obiettivi sottesi al *Green new deal* come "follie", in forza della considerazione, di sicura resa mediatica, che i maggiori costi sopportati da imprese e consumatori mineranno la competitività del mercato europeo.

A questa nuova tendenza politica il diritto non è impermeabile. Se è vero che, dopo ben due anni di gestazione, è intervenuta l'approvazione della direttiva 2024/1760/UE del 13 giugno 2024 sulla c.d. *Corporate Sustainability Due Diligence* (CSDDD), è altrettanto vero che ciò è stato reso possibile al prezzo d'importanti rimaneggiamenti rispetto alla più ambiziosa proposta iniziale.

Cosicché, nel coordinare la parte monografica della Rivista, chi aveva colto la consuetudine della pubblicazione come opportunità per consolidare il perimetro di ricerca intrapreso, si trova oggi ad interpretarlo anche come occasione per affermare la responsabilità culturale di difenderne la legittimità scientifica.

Nel quadro di una presentazione in cui lo sguardo posato sui saggi assume necessariamente carattere panoramico, si consegna al lettore una domanda ineludibile: chi "deve" assumersi i costi della sostenibilità? Si tratta di una domanda di "giustizia" redistributiva sinora elusa dalla propensione teorica a calare un "velo di ignoranza" sui costi ambientali (e sociali) connessi alla produzione industriale, affinché il prezzo possa fungere da strumento ottimale di allocazione delle risorse nel gioco della concorrenza. Sennonché, compreso che la retorica del "prezzo più basso", quale sintomo di un mercato efficiente, ha sin qui significato caricare sulle spalle delle generazioni future i costi (sociali e) ambientali della produzione materiale, il paradigma della sostenibilità

interroga il giurista sulla necessità di ripensare con vocazione regolatoria contenuti disciplinari e tecniche di tutela.

Si deve alla sensibilità degli autori che hanno condiviso l'iniziativa editoriale un'analisi della normativa foriera di notevoli spunti di riflessione in questa direzione.

I saggi di D'Auria e Degl'Innocenti collocati in apertura della parte monografica analizzano il testo della direttiva sulla c.d. *Corporate Sustainability Due Diligence* (CSDDD): il primo, con riferimento agli obiettivi di riduzione delle emissioni responsabili del surriscaldamento globale, il secondo nell'ambito della finalità di prevenzione e arresto dei rischi da impatto ambientale (e sociale) negativo correlati all'attività produttiva.

Si coglie in questa analisi il comune tentativo di ripensare il concetto d'impresa nel segno della sostenibilità. Seppure in maniera più anodina rispetto alla circonlocuzione "catena del valore" impiegata nella Proposta, la c.d. "chain of activities" consente di acquisire la sostenibilità come uno strumento euristico tramite cui scandagliare i processi produttivi di valore. In questo contesto, i fenomeni della esternalizzazione dei processi e delocalizzazione degli impianti produttivi sono riguardati dalla direttiva alla stregua di scelte strategiche dell'impresa funzionali alla produzione e appropriazione di valore. Conformemente al principio di effettività, l'intento sotteso all'articolato disciplinare è riallocare in capo a chi del valore si appropria la responsabilità giuridica di assumersi i costi, in qualche modo pertinenti al valore prodotto, di prevenzione e arresto degli impatti ambientali ovvero di conseguire gli obiettivi di riduzione delle emissioni nei tempi stabiliti dalle Convenzioni internazionali.

Il delicato profilo della finanziabilità e bancabilità della *green economy* costituisce il terreno di analisi e il banco di prova della sostenibilità su cui si concentrano i due contributi di Salerno e Robles.

L'analisi degli *Orientamenti ESMA* compiuta sulle regole organizzative e di condotta delle imprese che prestano i servizi di consulenza e di gestione di portafogli si apre con una considerazione dell'autrice sulla circostanza che i costi complessivi che le imprese dovranno sostenere per conformarsi al nuovo regime sulla valutazione di adeguatezza saranno pienamente compensati dai benefici derivanti dalla maggiore efficacia di tale valutazione. Si tratta di una considerazione di particolare spessore per il prosieguo dell'indagine sulla spinosa questione se le informazioni a carattere "non finanziario" da somministrare al cliente nella propria strategia di investimento, tra cui gli elementi di sostenibilità introdotti dalla normativa di secondo livello di cui al Regolamento 2021/1253 nella disciplina in materia di valutazione di adeguatezza delineata dall'art. 54 del Regolamento (UE) 2017/565, possano essere foriere di scelte inadeguate d'investimento.

Nel quadro di un ragionamento significativamente articolato tanto sul rapporto tra banca e impresa quanto su quella tra banca e pubblica amministrazione, quest'ultima attraverso l'analisi della disciplina della finanza di progetto contenuto nel capitolo dedicato al Partenariato pubblico – privato di cui al c.d.

nuovo “Codice dei contratti pubblici”, Robles evidenzia che l’ambiente costituisce sempre più elemento di selezione nel mercato al punto che il complesso di valutazioni che informano la dimensione ambientale dovrà necessariamente riflettersi nel corretto svolgimento della funzione intermediatrice del credito alle imprese. Se, dunque, lo sviluppo sostenibile assurge a rango di componente imprescindibile di adeguatezza gestionale scrutinabile *ex art.* 1176, comma 2, c.c., una postura dell’impresa remissiva nell’assunzione dei costi connessi alla variabile ambientale potrebbe rilevare alla stregua di comportamento «anticorcorrenziale» *ex art.* 2598, n. 3, c.c. e, sempre su questa via, problematicamente sfociare in una nuova forma di responsabilità civile dello stesso ente finanziatore per negligente svolgimento della propria funzione asseveratrice.

Il risultato che si consegna al lettore è, quindi, una riflessione non apologetica ma, semmai, problematica intorno alla sostenibilità ambientale. E, tuttavia, uno sguardo non contemplativo dell’esistente ma, piuttosto, animato dalla tensione alla decostruzione delle ragioni economiche della produzione, apre lo spazio per reinterpretare gli istituti giuridici alla luce di quelle istanze ambientaliste che, anche alla luce degli artt. 9 e 41 Cost., hanno spostato, includendovi l’interesse anche delle future generazioni, l’orizzonte di senso assegnato al principio personalistico. In questo senso, nella proposta di riconfigurazione di concetti, categorie, tecniche di tutela, i contributi qui presentati assolvono, nel segno più autentico in cui la letteratura giuridica si propone quale strumento obiettivo di comprensione culturale del fenomeno economico – sociale, all’impegno di raccogliere le sfide imposte dalla transizione ecologica.

La sezione “Altri Saggi” comprende i contributi di Valentino Cattelan e Giovanni Chieco. Il primo si occupa della comprensione della moneta in connessione alla fede religiosa approfondendo lo sfondo teologico della finanza occidentale ed islamica; il secondo appunta la sua analisi su due parametri regolatori - *Business Ready Project* e il *Doing Business Report* - ai quali ricorre la Banca Mondiale per esaminare e misurare annualmente gli investimenti fatti dai diversi Stati.

Nella sezione “Giurisprudenza”, Giovanni Romano e Gianni Capobianco svolgono un’accurata analisi critica della pronuncia della Corte di cassazione n. 13367 del 28 aprile 2022 sull’esonazione da revocatoria per i crediti liquidi ed esigibili che sono stati pagati dopo la scadenza quando il concordato preventivo è stato revocato ed è stato dichiarato il fallimento.

Infine, nella sezione dedicata alle “Novità normative”, Ciro Corvese esamina la c.d. legge capitali prestando particolare attenzione a tre aspetti: i) la modifica della definizione di emittenti strumenti finanziari, ii) l’elezione degli amministratori tramite il voto di lista, e iii) le nuove regole in tema di diritto di voto.

Massimo D’Auria
Gabriella Gimigliano